

**Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.**

**Art. 7**

*(Individuazione di particolari misure di sostegno)(5)*

**1.** La Regione, attraverso i regolamenti di cui all'articolo 12, determina particolari misure di sostegno per l'accesso all'abitazione da parte di soggetti in condizioni di debolezza sociale o economica tra cui:

**a)** anziani;

**b)** giovani coppie, con o senza prole, e soggetti singoli con minori a carico;

**c)** disabili;

**d)** famiglie in stato di bisogno o monoreddito o numerose o con anziani o disabili a carico;

**e)** soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, di provvedimenti di rilascio emessi da autorità pubbliche e da organizzazioni assistenziali, nonché proprietari di immobili oggetto di procedure esecutive qualora l'esecuzione immobiliare derivi dalla precarietà della situazione reddituale;

**f)** emigrati.

(1)(4)

**2.** Con i medesimi regolamenti la Regione individua misure di sostegno per le iniziative rivolte:

**a)** alla ristrutturazione dei centri storici, al recupero e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, alla ristrutturazione dei borghi e degli edifici rurali con i caratteri distintivi dell'architettura tradizionale così come enucleatasi nelle diverse caratterizzazioni territoriali;

**b)** al ripopolamento delle zone rurali e montane;

**c)** agli interventi straordinari per l'adeguamento a standard tecnologici, di servizi e di sicurezza;

**d)** a porzioni del territorio regionale caratterizzate da particolari situazioni di disagio.

**2 bis.** Le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale possono mettere a disposizione alloggi del proprio patrimonio, anche in deroga alla predisposizione delle graduatorie di edilizia sovvenzionata e/o convenzionata, fino al 5 per cento delle stesse, per la realizzazione di progetti socio-assistenziali previsti dagli strumenti vigenti della programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria.

(2)(3)

Note:

**1** Parole aggiunte al comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 15/2004

**2** Comma 2 bis aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 15/2004

**3** Parole sostituite al comma 2 bis da art. 3, comma 26, L. R. 24/2009

**4** Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 6, comma 129, L. R. 18/2011

**5** Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.